RG 4706/2021



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to MARCO FUSARI, con domicilio eletto in

Milano, Via Cosseria 2

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 80185250588 e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: retribuzione.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/05/2021, ha convenuto in giudizio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA per l'accertamento del diritto alla retribuzione per la frequenza del corso in materia di salute sicurezza tenutosi nel mese di maggio 2019 e la condanna delle convenute al pagamento della somma complessiva di euro 417,09; spese rifuse al procuratore antistatario.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA sono invece rimaste contumaci.





Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

Per quanto di interesse il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Ministero convenuto dall'anno scolastico 2007-2008, ha esposto che nell'anno scolastico 2018-2019 quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipava ad un corso obbligatorio di 32 ore totali dal 9 maggio 2019 al 14 maggio 2019, partecipando in prevalenza al di fuori dell'orario di servizio senza tuttavia la corresponsione della relativa retribuzione delle relative ore aggiuntive.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

È innanzitutto documentale ch Lavoratori per la Sicurezza durante l'A.S. 2018 – 2019 allorquando lavorava presso il Lice

È del pari documentale che il ricorrente partecipava ad un corso di 32 ore nel periodo dal 9 maggio 2019 al 14 maggio 2019 presso l'Istituto, come attestato dai relativi fogli presenza dai quali si evincono le date e i relativi orari: giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle 17.30; lunedì 13 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.30; martedì 14 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (doc. 8); all'esito si vedeva rilasciare il relativo attestato di frequenza (doc. 9 ric.).

**

In diritto, deve osservarsi che secondo le previsioni dell'articolo 20, comma 2, lett h), D.lgs 81/2008 sussiste un preciso obbligo del lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e, in correlazione, il successivo articolo 37 prescrive il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza; la medesima disposizione prevede inoltre che detta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e non possa comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il CCNL 29/11/2007 prevede, all'articolo 28, che l'attività del personale docente si distingua in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Il successivo articolo 29 definisce le attività funzionali all'insegnamento come ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici e nel dettaglio individua le attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.



Sentenza n. 1973/2021 pubbl. il 21/07/2021 RG n. 4706/2021



Il dirigente scolastico, a mente dell'articolo 28, individua poi il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive.

Deve quindi convenirsi che, alla luce di tali disposizioni, il personale docente è gravato da obblighi di servizio in linea di principio contenuti nelle attività di insegnamento e nelle attività funzionali all'insegnamento che siano state programmate nel piano annuale.

Ed allora, in tale quadro normativo, deve escludersi che il corso sulla sicurezza a cui partecipava il ricorrente quale responsabile per la sicurezza dei lavoratori possa essere ricondotto nell'alveo delle attività di insegnamento o in quello delle attività ad esso funzionali per come sopra definite.

Tanto più se si considera che nel piano annuale delle attività del Liceo per l'anno scolastico 2018-2019 non vi è menzione delle ore in cui i docenti sarebbero stati impegnati nella attività di formazione sulla sicurezza.

Sussiste quindi l'obbligo in capo alla parte convenuta di retribuire le ore dedicate dal docente per la formazione sulla sicurezza.

Condivisibile poi il criterio adottato dalla parte ricorrente che nella determinazione del dovuto ha fatto riferimento alla tabella 5 CCNL di settore che disciplina la retribuzione tabellare lorda per le ore aggiuntive non di insegnamento, pari a euro 17,50 orari che, alla luce delle risultanze di causa (ed in particolar modo il raffronto tra l'orario di servizio del docente e quello che lo ha visto impegnato nello svolgimento del corso sulla sicurezza) comporta che (come correttamente allegato in ricorso): giovedi 9 maggio 2019 il ricorrente sarebbe stato in servizio dalle ore 08.10 alle ore 11.50, pertanto il corso è da retribuire per le ore dalle 11.50 alle 18.00; venerdì 10 maggio 2019 il ricorrente sarebbe stato in servizio dalle ore 08.10 alle ore 10.55, pertanto il corso è da retribuire per le ore dalle 17.30; lunedì 13 maggio 2019 il ricorrente sarebbe stato in servizio dalle ore 08.10 alle ore 11.50, pertanto il corso è da retribuire per le ore dalle 11.50 alle 17.30; martedì 14 maggio 2019 il ricorrente sarebbe stato in servizio dalle ore 10.00 alle ore 13.40, pertanto il corso è da retribuire per le ore dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 13.40 alle 18.00.

Per quanto detto, la parte convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 417,09, correttamente calcolata in ricorso secondo i criteri sopra enucleati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto.



Firmato Da: SEMINARA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4803905eb9021c352f73b8eff318ca72 Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 481d8a4210c5e85785e5ab61190700f7

Sentenza n. 1973/2021 pubbl. il 21/07/2021 RG n. 4706/2021



Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

alla retribuzione per la frequenza del corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dedotto in causa e per l'effetto condanna le amministrazioni convenute a corrispondergli la somma complessiva di euro 417,09 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo; condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 245,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 20/7/2021

Il Giudice Tullio Perillo

